

TI_GERICHTE 13.2012.48 vom 1. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2012.48

FR: TI_GERICHTE 13.2012.48 du 1 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 13.2012.48 del 1 ottobre 2012

Regeste

Domanda di revisione - acquiescenza

Erwägungen

E. 4

maggio 2012 da RE 1 nell'ambito dell'inc. OR.2012.1 (domanda di revisione), rimasta incontestata; che in siffatta situazione non si può ritenere che tutti gli eredi – tra cui per l'appunto gli eredi noti: RE 1, PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 – abbiano aderito alla pretesa di CO 1 nella procedura inc. OA.2010.8; che, pertanto, è senz'altro dato un motivo di revisione giusta l'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; che, il Pretore avendo erroneamente presunto che il curatore rappresentasse tutti gli eredi, anche quelli conosciuti, ha accertato in modo manifestamente errato i fatti, applicando poi in modo errato il diritto (art. 320 lett. a CPC) e negando erroneamente l'esistenza di un motivo di revisione; che la reclamante ha un interesse degno di protezione a presentare istanza di revisione contro il decreto di stralcio proprio perché non è stata coinvolta - come avrebbe invece dovuto quale erede e membro della comunione ereditaria fu B_____ - nel procedimento OA.2010.8; che, di regola, la procedura di revisione comprende due decisioni: la prima che si pronuncia in sé sulla domanda di revisione, e la seconda con la quale, esaminate le nuove circostanze, il giudice decide se annullare la prima decisione e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione (Trezzini , CPC Comm., 2011, art. 334, pag. 1434); che, per i motivi esposti, la domanda di revisione era nel principio da accogliere; che, stante l'esito negativo della domanda di revisione oggetto di impugnazione, la seconda decisione, e meglio la questione a sapere se la prima decisione sia da annullare e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione, non è ancora stata presa, e di principio essa competerebbe al Pretore; che, tuttavia, stante la particolarità della fattispecie, dove il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ritenendo erroneamente che vi fosse acquiescenza da parte di tutti i membri della comunione ereditaria, è necessario annullare la decisione di stralcio e ripristinare la litispendenza, affinché egli possa procedere dopo aver garantito anche agli eredi noti il diritto di essere sentiti; che, con ciò venendo meno il titolo per il trapasso di proprietà a registro fondiario, è da far ordine all'ufficiale dei registri di procedere al ripristino della situazione precedente; che visto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto; che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza; che giusta l'art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d'appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico di CO 1, soccombente; che alla reclamante sono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar); Per i quali motivi pronuncia 1. Il reclamo 1° giugno 2012 di RE 1 è accolto. § Di conseguenza la domanda di revisione 13 febbraio 2012 è accolta (OR.2012.1). §§ Le spese processuali di fr. 300.- della procedura di revisione sono poste a carico di CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili (OR.2012.1). §§§ Il decreto di stralcio 17 agosto 2011 è annullato. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficiale dei registri di riscrivere il precedente rapporto di comproprietà del mappale n. _____ RFD di _____ con le quote di A 10/15 B _____ e B 5/15 CO 1. 2. Le spese processuali di fr. 300.- per la procedura di reclamo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà altresì fr. 200.- a RE 1 a titolo di ripetibili. 3. Notificazione (unitamente alle osservazioni alle rispettivi controparti e alle parti implicate): - - - - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio nonché, una volta cresciuta in giudicato, all'Ufficiale dei registri di Blenio per esecuzione del punto 1. §§§. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.